



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

Deliberazione n. 5 Del 01/03/2016
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "Attuazione dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 in materia di centralizzazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture: adozione dello schema di convenzione e dello schema di regolamento per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza"

L'anno Duemilasedici addi Uno del mese di Marzo
alle ore 20:00 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il Consiglio con avvisi, prot. n. 5427 del 22/02/2016, notificati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.29/10/55
n. 6, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) TROVATO SANTO	X	
2) FIORENZA SANDRA	X	
3) LEONARDI SALVATORE	X	
4) BONO ADA MARIA GRAZIA		X
5) GUGLIELMINO ANTONINO LUCIANO	X	
6) CALANNA GIUSEPPINA	X	
7) IRACI SARERI LAURA	X	
8) CALVAGNO ANTONINO	X	
9) BRUNO GIUSEPPE EMMANUELE	X	
10) FIORE SIMONA AGATA	X	
11) GULLOTTO PIETRO	X	
12) MAIMONE ROSARIA	X	
13) PETRALIA GIOVANNI	X	
14) GUGLIOTTA MICHELE	X	
15) RANNONE GIUSEPPINA	X	
16) SCIACCA DARIO SEBASTIANO	X	
17) BERTOLO NICOLA ALFIO	X	
18) BOTTINO DARAKHSCHAN G. MORTAZA	X	
19) SCUDERI GIANPIERO	X	
20) SAPIENZA CARMELO	X	
Presenti	Assenti	
19	1	

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio
Competenze _____ Cod. _____ Cap. _____
Art. _____ Spese per _____
Somma stanziata € _____
Aggiunta per storni € _____
Dedotta per storni € _____
Impegni assunti € _____
Fondo disponibile € _____
Visto ed iscritto al n. _____ del _____
Cap. _____ Art. _____ nel partitario
uscita di competenza di € _____

Addi _____
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, a norma dell'art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L. 142/90
ATTESTA
la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____

Il Responsabile

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. Iraci Sareri dott.ssa Laura
Partecipa il Segretario Scarcella dott. Vincenzo
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i sig. ri Calanna - Sapienza - Trovato

Sezione ordinaria.
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << Attuazione dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 in materia di centralizzazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture: adozione dello schema di convenzione e dello schema di regolamento per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza >>;
- Dato atto che il Presidente del Consiglio, dà la parola al Vice Segretario Dirigente del Settore Affari Generali e Il. Avv. Antonino Di Salvo, il quale relaziona in modo ampio e dettagliato;
- Sentiti gli interventi del Consigliere Trovato e nuovamente del Vice Segretario Dirigente del Settore Affari Generali e Il. Avv. Antonino Di Salvo e infine del Sindaco Sig. Bellia Antonino;
- Visto il verbale n. 12 del 24/02/2016 della prima C.C.P.;
- Visto il verbale n. 2 del 01/03/2016 della seconda C.C.P.;
- Dato atto che il resoconto stenografico della seduta è depositato presso il Settore Affari Generali - Servizio Delibere e sarà pubblicato sul Sito Internet come previsto dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n. 22, modificata dall'art. 6 L.R. 26/06/2015 n. 11;
- Proceduto alla votazione palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione di cui in oggetto, viene approvata all'unanimità con n. 19 voti favorevoli;

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << Attuazione dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 in materia di centralizzazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture: adozione dello schema di convenzione e dello schema di regolamento per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza >>;
- Di dichiarare con n. 19 voti favorevoli (unanimità dei presenti) espressi con successiva votazione palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA
 PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE _____
 UFFICIO _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

OGGETTO: Attuazione dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs 163/2006 in materia di centralizzazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture: adozione dello schema di regolamento e dello schema di regolamento per l'istituzione di una commissione unica di committenze

UFFICIO DI SEGRETERIA

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

Data 03/02/2016

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

Data 03/02/2016

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della consulenza giuridico-amministrativa esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000

L'UFFICIO PROPONENTE

Data 4/2/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
 €. _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____
 COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata	€.	_____
Variazioni in aumento	€.	_____
Variazione in diminuzione	€.	_____
Stanziamiento aggiornato	€.	_____
Somme già impegnate	€.	_____
SOMMA DISPONIBILE	€.	_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____

UFFICIO SEGRETERIA

Da inserire nell'ordine del giorno

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nell'adunanza del 01/03/2016 con deliberazione n° 5

Data _____ IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -

- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -

-sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

IL SINDACO

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

La seguente proposta di deliberazione ad oggetto:

Attuazione dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 in materia di centralizzazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture: adozione dello schema di convenzione e dello schema di regolamento per l'istituzione, di una Centrale Unica di Committenza.

PREMESSO che in base all'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma".

CONSIDERATO che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, ha disposto (con l'art. 23-ter, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015".

RITENUTO necessario individuare immediate soluzioni organizzative al fine di rispettare le disposizioni normative richiamate e consentire il corretto espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

VISTE le intese politiche tra i Comuni di San Giovanni La Punta e Valverde circa l'istituzione di una centrale unica di committenza tra i due enti, nonché lo schema di regolamento per il funzionamento delle procedure ed il riparto di competenze tra i comuni convenzionati e la istituenda CUC;

CONSIDERATO che lo schema di convenzione individua il comune di San Giovanni La punta come capofila, disciplina il riparto di competenze, prevede che l'ufficio unico di gara, organizzato in forma di centrale unica di committenza, venga istituito presso il comune capofila utilizzando le risorse umane già presenti nella dotazione organica dei due enti;

Visto il Testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 09/05/2008 n° 20;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/200 n° 267 e successive modifiche;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n° 10 del 18/01/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n° 48 del 04/07/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Vista la Delibera di C.C. n° 26 del 05/10/2015 ad oggetto: <<Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica>>;

Vista la Delibera di G.M. n° 41 del 13/10/2015 ad oggetto: <<Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015>>;

Preso atto che nella G.U. n. 254 del 31 Ottobre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 recante il differimento dal 31 Dicembre 2015 al 31 Marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni delle Province e dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana;

Visti i Pareri:

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Visto il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del d. l. 10/10/2012 n. 174 convertito dalla legge 7/12/2012 n. 213 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000. F.to avv. Antonino Di Salvo;

Parere in ordine alla regolarità contabile: Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del d. l. 10/10/2012 n. 174 convertito dalla legge 7/12/2012 n. 213 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 non è dovuto parere di regolarità contabile. F.to IDC Francesco Privitera Benfatto;

Parere per la consulenza giuridico amministrativa ed ai sensi dell'art. 63 comma 3 dello Statuto Comunale: Visto il contenuto dell'istruttoria il Segretario Generale esprime parere favorevole. F.to dott. Vincenzo Scarcella;

PROPONE

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte

- 1) Di istituire un Ufficio Unico di gara tra questo Comune e il Comune di Valverde, per gli affidamenti dei contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006.*
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (Allegato A).*
- 3) Di approvare l'allegato regolamento del funzionamento della centrale unica di committenza (Allegato B).*
- 4) Di autorizzare il Sindaco alla stipula della Convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.*
- 5) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali dell'esecuzione e delle comunicazioni relative alla presente decisione.*
- 6) Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ex art. 32 L. 18/06/2009 n.69, e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché per l'inserimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs 14/03/2013 n. 33 Sezione Provvedimenti - "Provvedimenti Organi di indirizzo politico".*
- 7) Di rendere la Deliberazione che verrà adottata dal Consiglio Comunale, con successiva separata votazione assunta all'unanimità dei voti espressi dai presenti, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.*



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -

- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -

-sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA E IL COMUNE DI VALVERDE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 163/2006.

* * *

L'anno duemilasedici, addì del mese di presso la sede del Comune di San Giovanni La Punta,

TRA

il Comune di Valverde, con sede legale in Valverde, codice fiscale 81003250875 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Rosario D'Agata, nato a Catania il 26/09/1975, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 15/02/2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di San Giovanni La Punta, con sede legale in San Giovanni La Punta, codice fiscale 00453970873, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Antonino Bellia, nato a Paternò il 27/02/1969, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'1/03/2016, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

1. l'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma";
2. L'articolo 23 ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che: "... I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro".

Preso atto delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali i Comuni di San Giovanni La Punta e il Comune di Valverde hanno deliberato la costituzione della centrale unica di committenza, condiviso il testo della convenzione ed autorizzato la sottoscrizione dell'accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra i Comuni di Valverde e di San Giovanni La Punta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il funzionamento della Centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 3 *bis* del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza sono disciplinati da un regolamento approvato dai consigli comunali dei comuni aderenti alla Convenzione.
3. L'istituzione della Centrale unica di committenza non esclude la facoltà dei Comuni aderenti, per le procedure che devono essere gestite in forma centralizzata, di ricorrere ad un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9, del decreto legge 24.4.2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23.6.2014, n.89, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Finalità della convenzione

Con l'istituzione della Centrale Unica di Committenza i Comuni intendono:

- a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara degli appalti pubblici;
- b) ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;
- c) conseguire economie attraverso l'aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o forniture similari, facenti capo a più enti;
- d) perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti.

Art. 3 - Comune capofila

1. Il Comune di San Giovanni La Punta è Comune capofila della Convenzione in oggetto.
2. Il Comune di San Giovanni La Punta è delegato ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire le procedure di gara di cui al successivo art. 4, e le altre funzioni previste dalla presente convenzione.

Art. 4 – Funzioni delegate alla Centrale unica di committenza

1. La Centrale unica di committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma centralizzata.
2. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.
3. Per le procedure a beneficio di più Comuni o per lotti con unico affidatario, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. In tale caso il Comune di San Giovanni La Punta assume le funzioni anche di soggetto contraente.

Art. 5 - Competenza dei Comuni e della Centrale unica di Committenza

1. Per le procedure di cui al precedente art. 4, comma 2, il Comune aderente è competente per la fase che precede e per quella che segue la procedura di gara. Per le stesse procedure, la Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni:
 1. collabora con i Comuni aderenti ai fini della redazione dei capitolati, dell'individuazione del sistema di affidamento e della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura di gara;
 2. redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
 3. conduce le fasi preliminari degli affidamenti;
 4. svolge le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, fino alla aggiudicazione provvisoria;
 5. effettua le pubblicazioni, le comunicazioni, le informazioni sugli esiti di gara e le verifiche sul possesso dei requisiti relativi alle fasi della procedura di cui è titolare;
 6. definisce, qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni, in accordo con il Comune interessato dalla procedura;
 7. nomina la commissione giudicatrice o il seggio di gara, previa condivisione delle scelte;
 8. in caso di contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornisce gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 9. collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto.

Art. 6 – Affidamenti congiunti

1. Nelle procedure a beneficio di più Comuni, anche per lotti con unico affidatario:
 - 1) i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;
 - 2) le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati;
 - 3) la rappresentanza processuale in caso di contenzioso è assunta dal comune di San Giovanni La Punta che esercita le funzioni di Centrale unica di committenza.

Art. 7 - Funzioni accessorie della Centrale unica di committenza

1. Oltre alle funzioni di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, la Centrale unica di committenza può esercitare le seguenti funzioni accessorie:
 - promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;
 - effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
 - promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;
 - attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;
 - predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

- predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
- promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

Art. 8 – Funzionamento della Centrale unica di committenza

1. La Centrale unica di committenza ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la Centrale unica di committenza la massima collaborazione.
2. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i comuni aderenti alla convenzione istituiscono un ufficio comune, composto dai dipendenti dei comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti; la struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazione della Giunta municipale del Comune Capofila, previa intesa con il Sindaco del Comune di Valverde. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio unico della Cuc a servizio di tutti i comuni, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.
3. Il Sindaco del Comune capofila, sentito il Sindaco del Comune di Valverde, nomina il Responsabile della Centrale unica di committenza, chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e il personale assegnato alla C.U.C. e attribuisce loro il relativo compenso.
4. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i Comuni utilizzano di norma personale dipendente proprio, anche ricorrendo all'istituto del distacco, anche parziale o temporaneo, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti.
5. Il responsabile della CUC conferisce la nomina di responsabile unico del procedimento, per i procedimenti di competenza della C.U.C., al personale assegnato all'ufficio C.U.C. o al personale alle dipendenze dell'amministrazione aggiudicatrice beneficiaria dell'affidamento secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura e, nel caso si tratti di appalti di lavori pubblici, della competenza tecnica necessaria.
6. Il personale al quale viene conferita la nomina di responsabile unico del procedimento è tenuto a porre in essere tutte le attività e gli atti connessi al ruolo ed alla funzione che esercita.

Art. 9 – Forme di consultazione e rapporti finanziari.

1. Il Sindaco del Comune capofila è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione, secondo le direttive univoche delle Giunte Municipali.
2. Il Sindaco del Comune capofila verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale unica di committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione, secondo le direttive univoche delle Giunte Municipali.
3. Le Giunte Municipali individuano in modo univoco i costi di funzionamento della C.U.C. e le modalità e i criteri di rimborso annuale, sulla base degli importi a base di gara e del numero di partecipanti alle procedure

Art. 10 – Contenzioso

-In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti, devono essere assunti dagli Enti aderenti, previo accordo risultante da atto scritto. In linea generale, salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio del quale si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto.

-In caso di risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale unica di committenza, gli oneri della procedura saranno a carico dell'Ufficio unico in seno alla C.U.C..

Art. 11 - Durata, scioglimento, recesso

- La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è stipulata a tempo indeterminato.
- Ogni modifica della convenzione, o integrazione sostanziale, sarà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.
- La convenzione cessa a seguito delle deliberazioni di scioglimento approvate dagli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati. In tal caso, la deliberazione disciplina le fasi e gli adempimenti conseguenti, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente acquistate in comune.
- Il recesso unilaterale da parte di un Comune è espresso mediante deliberazione del Consiglio comunale e il recesso decorre dopo 30 giorni dalla comunicazione della delibera consiliare di recesso all'altro Comune aderente. I procedimenti in corso alla data di scadenza saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dalla presente convenzione.

Art. 12 – Controversie tra Enti – Registrazione

1. La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria. Per eventuali controversie, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di funzioni pubbliche, è competente il TAR Catania.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, allegato B, comma 16 ed essendo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri in capo all'Ente che ne richiede la registrazione.

Per il Comune di Valverde
IL SINDACO
(Rosario D'Agata)

Per il Comune di San Giovanni La Punta
IL SINDACO
(Antonino Bellia)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -
- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -
- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Centrale unica di committenza (in seguito C.U.C.) istituita fra il Comune di San Giovanni La Punta e il Comune di Valverde in esecuzione della convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, approvata con deliberazione degli organi consiliari dei Comuni aderenti e stipulata in data tra i Comuni di Valverde e San Giovanni La Punta.
2. La disciplina recata dal presente regolamento ha valenza integrativa, esplicativa e di dettaglio rispetto alle norme generali e alle disposizioni contenute nella convenzione e si interpreta in maniera compatibile con le stesse.

Art. 2 – Disposizioni generali

1. La C.U.C. è un modulo organizzativo per centralizzare le procedure di affidamento, volto ad impedire l'atomizzazione delle gare e ottenere risparmi sia in termini di costi di gestione delle procedure, sia di prezzi di lavori, beni e servizi.
2. La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, c. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e, cura per conto dei Comuni aderenti alla convenzione, l'affidamento di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. La C.U.C. è operativa dalper l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Art. 3 - Sede della C.U.C.

1. La C.U.C. fra i Comuni di San Giovanni La Punta e il Comune di Valverde ha sede nel Comune di San Giovanni La Punta.
2. La C.U.C. opera, di norma, con personale ed attrezzature dei Comuni associati.

Art. 4 - Ambito di competenza della C.U.C.

1. La Centrale unica di committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma aggregata.
2. La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture, non acquisibili in autonomia dai comuni, ai sensi del successivo articolo 5.
3. I Comuni aderenti possono avvalersi della C.U.C., in base ad accordi specifici, anche per la gestione di singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente.

Art. 5 - Ambito di competenza dei Comuni associati

1. Il Comune associato procede autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Il Comune associato gestisce autonomamente, oltre quelle consentite da disposizioni di legge anche sopravvenute, le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ascrivibili alle seguenti tipologie:

a) acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria mediante strumenti informatici e/o procedure interamente telematiche;

b) acquisti di beni e servizi acquisiti tramite il servizio economale, secondo la regolamentazione dei Comuni aderenti;

c) acquisti di beni e servizi di qualunque valore previsti nelle tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali;

d) acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria mediante procedure interamente telematiche o mediante strumenti informatici, comprese le piattaforme elettroniche;

e) altri acquisti di beni e servizi per i quali, in base alla normativa vigente al momento dell'attivazione, non debba essere richiesto il Codice identificativo gara (CIG), come ad esempio:

- contratti di lavoro;
- contratti di sponsorizzazione (ove l'Ente è il soggetto sponsorizzato);
- incarichi di collaborazione ex art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2011 (contratto di lavoro autonomo);
- adesione ad un seminario o un convegno;
- servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- incarichi di patrocinio legale;
- pagamenti di quote associative;
- servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi all'attività istituzionale;
- appalti pubblici di servizi aggiudicati ad altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici;
- affidamenti a soggetti sottoposti a controllo analogo;
- acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive;
- varianti ex artt. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e 310 del D.P.R. n. 207/2010;

f) Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi previsti dall'art. 57 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs 163/2006

Art. 6 – Titolarità dei procedimenti

1. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune, la C.U.C. è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.

2. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la C.U.C. è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. In tale caso il comune di San Giovanni La Punta assume le funzioni anche di soggetto contraente.

Art. 7 - Attività della C.U.C.

1. La C.U.C. nella fase propedeutica al procedimento di affidamento:

- a. supporta i servizi/settori dei Comuni aderenti nell'adozione della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura;
- b. supporta i servizi/settori dei Comuni aderenti nella redazione dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
- c. supporta il Comune aderente nell'individuazione del sistema di affidamento del contratto, in esecuzione degli atti di indirizzo e di programmazione da essa adottati;
- d. predispone il bando, l'avviso o la lettera di invito, sulla base del capitolato e degli elaborati che costituiscono il progetto da porre in gara;
- e. pondera i punteggi e procede alla definizione puntuale dei criteri per l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La C.U.C. nella fase del procedimento di affidamento:

- a. pubblica il bando o l'avviso ovvero recapita gli inviti, prediligendo le modalità telematiche;
- b. gestisce la fase di raccolta ed ammissione delle offerte;
- c. ove prevista, nomina la commissione di gara ovvero il seggio di gara, previa condivisione delle scelte;
- d. verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, quando richiesto nella procedura di gara;
- e. supporta il Responsabile Unico del Procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
- f. supporta l'Amministrazione aderente nell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
- g. effettua le comunicazioni e le pubblicazioni relative alla fasi di gara propria competenza prescritte dall'art. 79 del Codice dei contratti pubblici;
- h. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni con l'Autorità nazionale competente alla vigilanza e con gli organismi da questa dipendenti;

3. La C.U.C. nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi dell'ente, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati; il Responsabile della C.U.C., se richiesto, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte.

Art. 8 – Adempimenti a carico dei Comuni aderenti

1. Restano in capo ai Comuni aderenti i seguenti adempimenti:

- a. la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
- b. l'individuazione del R.U.P., ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006.
- c. la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d. l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni previste dal e D.Lgs. 163/2006 dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara;

- e. l'adozione della determinazione a contrattare;
- f. la scelta della modalità di gara previa intesa con la C.U.C.;
- g. la presa visione dei luoghi e gli adempimenti connessi;
- h. l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
- i. la stipulazione e la gestione operativa del contratto, compresa la fase eventuale del precontenzioso e contenzioso;
- j. le comunicazioni per le fasi della procedura di propria competenza all'Autorità nazionale competente della vigilanza e agli organismi da questa dipendenti, relative all'esecuzione del contratto.

Art. 9 – Trasferimento delle procedure alla C.U.C.

1. Il trasferimento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune della richiesta contenente i seguenti atti e dati:

- la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla C.U.C. per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del bando di gara/lettera invito, procedura di scelta per la pubblicità legale obbligatoria);
- il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, verbale di validazione progetto, costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI ecc.), il quadro economico, lo schema di contratto;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 come convertito in L. n. 102/2009, di aver adottato, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
- certificazione dell'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio di previsione finanziario, e copia del visto di compatibilità monetaria ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
- in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la proposta dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
- il codice CUP (codice unico di progetto) e il codice identificativo gara (CIG);
- il nominativo R.U.P., telefono, fax, mail se diversa da PEC del Comune;
- l'indicazione e la determinazione della quota del fondo costituito ai sensi del 5° comma dell'art. 92 del Codice dei Contratti spettante all'ufficio di supporto al RUP – Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e suoi collaboratori;
- la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura negoziata, ovvero l'autorizzazione alla C.U.C. a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare. Le motivazioni che determinano la procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre come stabilito dalle direttive dell'AVCP;

2. La C.U.C., ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice e delle direttive dell'AVCP, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati del Comune aderente. Nello svolgimento delle proprie competenze, la C.U.C. può chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti al R.U.P.. Dalla ricezione della richiesta di indizione della gara la C.U.C. è tenuta ad attivare tempestivamente la procedura di gara, rispettando l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste.

Art. 10 - Funzioni accessorie della C.U.C.

1. Oltre alle procedure di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, la C.U.C. può esercitare le seguenti funzioni accessorie:

- promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;
- effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
- promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;
- attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;
- predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
- promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

Art. 11 - Programmazione e calendario gare

1. L'ente associato comunica alla C.U.C., entro il 30 novembre di ciascun anno, ed in ogni caso almeno sei mesi prima della scadenza:

- i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo
- i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti

segnalando eventuali emergenze e/o urgenze anche connesse ai finanziamenti. La comunicazione viene aggiornata, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, con l'elenco dei lavori, delle forniture dei servizi di cui è previsto l'affidamento nel corso dell'anno.

2. La C.U.C., d'intesa con i Comuni aderenti, programma le gare da istruire ed espletare nel corso dell'anno, anche al fine di aggregare in un'unica gara gli acquisti omogenei per conseguire economie di scala. Nella stesura del programma la priorità è assegnata alle gare con finanziamenti in scadenza, in subordine a quelle per l'affidamento di servizi alla persona ed agli interventi a tutela della pubblica incolumità.

3. Le gare sono calendarizzate, nel rispetto del programma di cui al comma 2, seguendo l'ordine di richiesta di attivazione della procedura e le rappresentate esigenze di priorità, previa verifica della completa trasmissione della documentazione necessaria.

Art. 12 - Procedure per affidamenti congiunti

1. Negli affidamenti comuni agli Enti associati, anche per lotti con unico affidatario, di cui al precedente art. 6, comma 2:

- i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;
- le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati;

2. La C.U.C. nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria:

- a. inoltra richiesta alla ditta aggiudicataria dei documenti prescritti per la sottoscrizione del contratto;
- b. gestisce la fase di verifica precontrattuale;
- c. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni fino alla fase di stipulazione;
- d. procede alla stipulazione del contratto.

Art. 13 – Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile della fase di affidamento della C.U.C.

1. Il R.U.P. di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, nominato dal Comune nel cui interesse si svolge la gara:

- assicura la tempestività degli adempimenti previsti in convenzione;
- attesta la congruità degli importi posti a base di gara, con riguardo in particolare alle spese relative al costo del personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- individua i criteri di massima per la valutazione delle offerte, le priorità tra i parametri di valutazione ed i relativi pesi;
- cura la verifica dell'anomalia delle offerte nelle ipotesi previste dalla legge.

2. Il responsabile della CUC conferisce la nomina di responsabile unico del procedimento, per i procedimenti di competenza della C.U.C., al personale assegnato all'ufficio C.U.C. o al personale alle dipendenze dell'amministrazione aggiudicatrice beneficiaria dell'affidamento secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura e, nel caso si tratti di appalti di lavori pubblici, della competenza tecnica necessaria.

3. Il personale al quale viene conferita la nomina di responsabile unico del procedimento C.U.C. è tenuto a porre in essere tutte le attività e gli atti connessi al ruolo ed alla funzione che esercita.

4. Il Responsabile del procedimento C.U.C. e i suoi collaboratori, per le sole procedure che hanno per oggetto gare di lavori pubblici, costituiscono l'ufficio di supporto del R.U.P. e rientrano nella ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 nei modi e secondo le previsioni contenute nei Regolamenti in vigore presso i singoli Comuni aderenti.

Art. 14 – Funzionamento della C.U.C.

1. La C.U.C. ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la C.U.C. la massima collaborazione. La C.U.C. collabora fattivamente ed informa costantemente il Comune aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento.

2. La C.U.C. effettua le pubblicazioni utilizzando l'albo pretorio e il sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice beneficiaria dell'affidamento.

3. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in accordo con il R.U.P. del Comune associato, a forme aggiuntive di pubblicità.

4. La C.U.C. si impegna ad utilizzare, per la propria attività, gli strumenti di comunicazione elettronica e digitale e a promuovere l'uso dei medesimi strumenti da parte degli operatori economici, al fine della semplificazione delle procedure, dell'abbattimento dei costi e della riduzione dei tempi.

Art. 15 - Struttura organizzativa

1. La C.U.C. è un'unità organizzativa costituita fra il Comune di Valverde ed il Comune di San Giovanni La Punta.
2. La struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazione della Giunta municipale del Comune Capofila, previa intesa con il Sindaco del Comune di Valverde.
3. Il Sindaco del Comune capofila, previa intesa con il Sindaco del Comune di Valverde, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della Centrale unica di committenza, chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ed il personale assegnato alla C.U.C. e attribuisce loro il relativo compenso.
4. Al Responsabile della C.U.C. sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000.
5. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i comuni aderenti alla convenzione istituiscono un ufficio comune, composto dai dipendenti dei comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio della C.U.C. a servizio di tutti i comuni, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.
6. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i Comuni utilizzano di norma personale dipendente proprio, anche ricorrendo all'istituto del distacco, anche parziale o temporaneo, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti.
7. Il Responsabile della C.U.C., opera mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate in qualità di responsabile dei servizi dei quali gli è affidata la gestione nell'ente di appartenenza. Tali determinazioni vengono tempestivamente trasmesse all'ente associato nel cui interesse la procedura di gara è stata attivata.
8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuna dei Comuni aderenti, alle procedure svolte dalla C.U.C. si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso il Comune di San Giovanni La Punta.

Art. 16 - Forme di consultazione e rapporti finanziari.

1. Il Sindaco del Comune capofila è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione, secondo le direttive univoche delle Giunte Municipali.
2. Il Sindaco del Comune capofila verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale unica di committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione, secondo le direttive univoche delle Giunte Municipali.
3. Le Giunte Municipali individuano in modo univoco i costi di funzionamento della C.U.C. e le modalità e i criteri di rimborso annuale, sulla base degli importi a base di gara e del numero di partecipanti alle procedure
4. I costi generali sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale unica di committenza (personale, acquisto di attrezzature, software, cancelleria, etc.) e i costi diretti sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara (contributo Anac, pubblicità legale, commissioni giudicatrici, spese postali, etc.).
5. Il Comune aderente si impegna a contribuire alle spese di gestione e di funzionamento della Centrale unica di committenza.

Art. 17 - Contenzioso

1. In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti, devono essere assunti dagli Enti aderenti, previo accordo risultante da atto scritto. In linea generale, salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio del quale si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto.

2. In caso di risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale unica di committenza, gli oneri della procedura saranno a carico dell'Ufficio unico in seno alla C.U.C.-

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

che la presente deliberazione

ATTESTA

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 01 MAR. 2016

- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
[] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Giovanni La Punta, li

01 MAR. 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 10/03/2016 al _____ Certifica inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE